

Si ritiene che non possa predicarsi l'equivalenza delle diverse modalità con le quali è possibile dimostrare le referenze economico-finanziarie, a' sensi del citato articolo 41 d.lgs n. 163 del 2006, tutte le volte che, per una precisa scelta della stazione appaltante, una forma di referenza appaia la più coerente ai fini peculiarmente presi in considerazione dal contratto e divenga, a questa stregua, requisito specifico in relazione alla peculiarità del contratto con l'Amministrazione pubblica. Le ragioni di ciò sono di palmare evidenza: un'impresa può vantare una eccellente situazione economico-finanziaria, ma non aver mai fatturato alcunché nello specifico settore di costruzioni, forniture o servizi per i quali è bandita la gara, così che la referenza, svuotata del suo collegamento intrinseco con le finalità perseguite con il contratto, finisce per perdere la propria intrinseca rilevanza. Si vuol cioè significare che la previsione di un importante fatturato in materia di forniture sanitarie (quale previsto nella vicenda in esame) costituisce obiettivamente un requisito di elevata specialità rispetto al quale non è possibile individuare succedanei, senza tradire la finalità coerente all'organica previsione della *lex specialis*. Ciò è, d'altro canto, espressamente ricavabile dall'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, che, al primo comma, prevede la possibilità di individuazione di "uno o più" documenti e, nel successivo capoverso, chiarisce come l'Amministrazione debba precisare (verbo non dissimile da specificare) quali requisiti debbano esse posseduti dai concorrenti. Se l'individuazione del fatturato è conseguenza di una specificazione ad opera dell'Amministrazione, non si vede come il requisito così previsto possa essere commutato con una referenza obiettivamente diversa (e preordinata, è bene soggiungere, a dimostrare un requisito non coincidente o quanto meno parzialmente neutrale rispetto alla finalità esplicitamente perseguita con la procedura ad evidenza pubblica). E' agevole, pertanto, rilevare come la previsione del terzo comma dell'articolo 41 non possa essere interpretata quale clausola generale di commutazione dei requisiti, tutte le volte che un soggetto non li possedga: ciò equivarrebbe a una legittimazione obliquo modo consentita dalla disposizione così da completare la prova delle referenze attingendo ad altre specie di documenti. La formula normativa intende semplicemente consentire che chi vanti il possesso dei requisiti ai sensi della specifica previsione di gara (ad esempio: un determinato fatturato nel triennio), ma non sia in grado di dimostrarli con i documenti indicati nella *lex specialis* della gara possa essere facultato, ove sussistano giustificati motivi, a produrre una documentazione alternativa. L'unica eccezione che soffre la regola del possesso dei requisiti riguarda il caso, pure espressamente disciplinato, dell'inizio di attività inferiore al triennio. Se così non fosse, si creerebbe nei fatti una incongrua e illecita barriera all'ingresso di nuove imprese nel mercato. Al di fuori di questa eccezione, coerente peraltro ai parametri del sistema e soprattutto al favore per l'esercizio delle libertà economiche presidiato non solo dalla Costituzione italiana, ma anche dal Trattato della Comunità europea, la regola generale è di adeguare i profili e i requisiti in aderenza agli scopi e alle esigenze intrinseci alle diverse specie di contratti.